



Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

A.C. 830, A.C. 1806

Dossier n° 276 - Schede di lettura
 8 aprile 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	830	1806
Titolo:	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Comaroli	Bergesio
Iter al Senato:	No	Sì
Numero di articoli:	1	1
Date:		
presentazione:	27 gennaio 2023	
trasmissione alla Camera:		27 marzo 2024
assegnazione:	7 marzo 2023	3 aprile 2024
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XIV Politiche UE, XII Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge in esame (A.C. [1806](#)) - approvata dal Senato il 27 marzo 2024 (AS 316) - e la proposta di legge (A.C. [830](#)), di contenuto identico, si compongono di un solo articolo, suddiviso in due commi e recano disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne prevista dall'[articolo 40, L. n. 154/2016](#).

Si ricorda che una proposta di legge analoga ([A.C. 2328](#)) era stata già esaminata dalla Commissione XIII (Agricoltura) nel corso della XVIII legislatura, ma il suo *iter* non si era concluso a causa della fine della legislatura.

Definizioni

L'**articolo 1** apporta modifiche all'[articolo 40, commi da 1 a 7 e 10, della legge n. 154 del 2016](#), recante norme in materia di "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

Il **comma 1, lettera a)** - sostituendo i commi 1 e 2 - introduce nella definizione di acque interne anche le **acque lagunari** e individua, in un apposito allegato (**All. 1**), **otto grandi laghi** ed ulteriori **22 laghi "minori"**.

Il citato allegato n. 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.

Tali modifiche alla disciplina vigente hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti alle "acque interne" (che, a legislazione vigente,

corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre) con **divieti** (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore) **diversificati** a seconda che essi siano riferiti:

- ai **laghi** indicati dal nuovo **allegato 1**, alle acque salse o **salmastre** o **lagunari** (nuovo comma 2 dell'articolo 40);
- ai **fiumi**, ai **laghi non** inclusi nell'elenco di cui al predetto **allegato 1** e alle **acque dolci** (nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40).

Attualmente, il citato articolo 40, comma 1 prevede che, al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, sia considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini di tale legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Divieti previsti per i laghi di cui all'allegato 1 e per le acque salse o salmastre o lagunari

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)** - sostituendo il comma 2 - prevede una elencazione di attività vietate già previste dalla normativa vigente tra cui: attività inerenti la pesca e il commercio del pescato di specie di cui sia vietata la pesca; utilizzo di materiale esplosivo, elettrico o usi di sostanze tossiche; prosciugamento dei corpi idrici; pesca sportiva con materiale non idoneo a questa tipologia di pesca; esercizio della pesca professionale senza averne il titolo abilitativo e utilizzo di attrezzi difformi da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

La disciplina vigente prevede che nelle acque interne sia vietato: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (comma 2).

Divieti previsti per i fiumi, i laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e le acque dolci

L'**articolo 1, comma 1, lettera b)** - aggiungendo i commi da 2-bis a 2-ter - introduce una nuova e più stringente lista di divieti, prevedendo un **generale divieto di pesca professionale** e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; inoltre viene vietato l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici (comma 2-bis).

Rispetto a tali divieti, sono disciplinati i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti (comma 2-ter).

Inoltre, è consentito alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi, comunque non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale (comma 2-quater).

Altri divieti

In analogia con il testo attualmente vigente, l'**articolo 1, comma 1, lettera c)** - sostituendo il comma 3 - prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.

La disciplina vigente vieta la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2 (comma 3).

Sanzioni

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)** - sostituendo i commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma 7-bis - **estende le sanzioni già previste** dalla normativa vigente anche alla violazione dei **divieti** previsti dal **nuovo**

comma 2-bis. In estrema sintesi le pene previste per chi viola tali divieti sono: l'arresto, multe pecuniarie, sospensione della licenza di pesca e sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto pescato e degli strumenti utilizzati, nonché il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato (commi 4-7).

Infine è previsto che all'accertamento delle violazioni dei divieti siano assegnate le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (comma 7-bis).

Si ricorda che i commi da 4 a 7 dell'articolo 40 prevedono che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni (comma 4).

Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi (comma 5).

Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva (comma 6).

Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (comma 7).

Attualmente le violazioni della pratica del bracconaggio ittico in Italia sono generalmente accertate da varie autorità, tra cui i Carabinieri e il personale dedicato alla vigilanza degli enti parco e aree protette.

Disposizioni finali

L'articolo 1, comma 1, lettera d) - sostituendo il comma 10 – introduce la **clausola di salvaguardia** che prevede che le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La normativa vigente prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo (comma 10).

L'articolo 1, comma 2 inserisce il nuovo allegato 1 che individua **otto grandi laghi** ed ulteriori **22 laghi "minori"**.

Relazioni allegata o richieste

Le proposte di legge in esame sono corredate di apposita Relazione Illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La **pesca** costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. A ciò va aggiunto che per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.

